



Ministero per i beni e le attività culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBAC-UDCM
LEGISLATIVO
0006767-07/03/2019
Cl. 02.01.00/64.70

Alla regione Lazio
Area autorizzazioni paesaggistiche e valutazione
ambientale strategica

e, p.c.
All'Avvocatura della città di Roma Capitale

Al comune di Rocca di Papa

Al Capo di Gabinetto

Alla Direzione generale
Archeologia, belle arti e paesaggio

OGGETTO: Regime autorizzatorio paesaggistico relativo agli interventi previsti dall'art. 149, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2004 in area dichiarata di notevole interesse pubblico vincolata.

Si riscontra la nota prot. 787225 del 10 dicembre 2018, con la quale la regione Lazio espone la problematica relativa all'applicabilità dello speciale regime di esenzione dall'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 149, comma 1, lett. c) per "il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione" nelle aree boschive vincolate *ope legis* laddove nell'area siano presenti vincoli paesaggistici provvedimentali.

La questione si è posta anche a seguito di un parere reso da questo Ufficio con nota 25553 dell'8 settembre 2016, con il quale si è precisato, con riferimento al bosco del Marganai in Sardegna, che tale regime derogatorio è applicabile solo ove il bosco sia tutelato *ope legis* per il suo valore naturalistico-morfologico; diversamente, in presenza di una tutela anche provvedimentale del bosco, tali interventi soggiacciono al regime dell'autorizzazione paesaggistica.

La prassi amministrativa regionale precedente era stata invece nel senso di ritenere esenti dal titolo paesaggistico gli interventi in argomento anche nel caso di vincolo provvedimentale, a fronte di una linea degli uffici ministeriali preposti asseritamente non omogenea.

La regione chiede pertanto se il menzionato parere ministeriale possa essere considerato ristretto al solo caso considerato (bosco del Marganai) o vada inteso quale principio generale a cui attenersi; suggerisce inoltre come possibile linea interpretativa che il taglio colturale *ex art. 149, comma 1, lett. c)* possa essere sempre esonerato da autorizzazione, in quanto *ex se* compatibile con il paesaggio.

Nel caso invece si ritenesse necessaria l'autorizzazione, la regione chiede se sia possibile rilasciare il titolo paesaggistico in conferenza di servizi.

La questione è sostanzialmente riproposta anche dal comune di Rocca di Papa, con riferimento ai tagli colturali di castagneti cedui, con nota prot. 1429 del 17 gennaio 2019.

Al riguardo, si osserva quanto segue.



Ministero per i beni e le attività culturali

UFFICIO LEGISLATIVO

Le note sopra indicate fanno riferimento al citato parere dell'Ufficio Legislativo, chiedendo se lo stesso possa riferirsi al solo caso specifico del bosco del Marganai.

L'interpretazione restrittiva proposta non appare condivisibile, trattandosi di una questione interpretativa di massima che riveste profili di interesse generale.

Tale principio generale trova conferma anche nella più recente giurisprudenza amministrativa, che sottolinea come *"quando concorrono sulla stessa area più vincoli paesistici, ciascuno riconducibile a un autonomo titolo, è sufficiente a conservare il regime autorizzatorio il fatto che uno solo di tali titoli si collochi su un piano diverso rispetto alle ipotesi di deroga"*. In tali casi il Giudice ritiene necessaria l'autorizzazione paesaggistica e inapplicabili le deroghe di cui all'art. 149 del codice, in quanto *"rimane comunque invariata l'esigenza di proteggere il vincolo stabilito da specifici provvedimenti per le zone dotate di particolari valori estetici"* (TAR Brescia, n. 1222 del 2018).

Tanto premesso, si rileva come il legislatore abbia espressamente disciplinato le attività di gestione forestale relative ai boschi gravati (anche) da vincolo provvedimentale nel T.U. Foreste (d.lgs. n. 34 del 2018, art. 7 comma 12) prevedendo: *"Con i piani paesaggistici regionali, ovvero con specifici accordi di collaborazione stipulati tra le regioni e i competenti organi territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono concordati gli interventi previsti ed autorizzati dalla normativa in materia, riguardanti le pratiche selvicolturali, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione, da eseguirsi nei boschi tutelati ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e ritenuti paesaggisticamente compatibili con i valori espressi nel provvedimento di vincolo. Gli interventi di cui al periodo precedente, vengono definiti nel rispetto delle linee guida nazionali di individuazione e di gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela, da adottarsi con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano"*.

Tale disposizione, come indicato nella relazione illustrativa a corredo del decreto, mira a predefinire gli interventi ammissibili sui boschi tutelati ai sensi dell'art. 136 del codice, al fine di garantire una efficace attuazione di pratiche selvicolturali idonee al perseguimento degli obiettivi di conservazione delle aree forestali ritenute paesaggisticamente meritevoli di tutela.

In attesa dell'emanazione delle linee guida e nelle more dell'elaborazione congiunta di una disciplina specifica, mediante i piani paesaggistici o accordi tra le amministrazioni interessate, gli interventi *de quibus* in presenza di vincolo provvedimentale sono pertanto soggetti all'autorizzazione paesaggistica.

Poiché il **taglio colturale (nel caso di vincolo provvedimentale)** potrebbe essere ricondotto alla voce B22 dell'allegato B al d.P.R. n. 31 del 2017 **"taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista"**, si ritiene applicabile il **regime semplificato**. Conseguentemente, l'indizione della conferenza di servizi è possibile secondo le previsioni di cui all'art. 11, comma 2, del citato d.P.R.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Avv. Lorenzo D'Ascia)